



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO



GRUPPO **24**ORE

# IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

16-23 APRILE 2021

WEBINAR

Mario Paolo MOISO

I REGIMI FISCALI SPECIALI PREVISTI PER ODV E APS



# chi è interessato

## Chi sono i destinatari?

- ODV → ETS → attività art. 5 → prevalentemente verso terzi → prevalentemente con i propri volontari (non può remunerare i propri associati, può avere dipendenti esclusivamente per regolare funzionamento in rapporto 50% dei volontari) → le ODV possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6
- APS → ETS → verso propri associati loro familiari e terzi → prevalentemente con attività di volontariato dei propri associati (può remunerare anche i propri associati e può avere dipendenti esclusivamente per regolare funzionamento in rapporto 50% dei volontari o del 5% degli associati)



## Quando e come?

1. Le ODVe le APS possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro.
2. Le ODVe le APS possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di presumere la sussistenza dei requisiti.
3. Le ODV che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari all'1 per cento.
4. Le APS che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

## SOGGETTI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ

### Art. 86 D.Lgs. 117/2017: Coefficienti di redditività

TIPOLOGIA DI ENTE	RICAVI COMMERCIALI	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
ODV	Fino a 130.000 euro	1%
APS	Fino a 130.000 euro	3%

# Semplificazioni ed effetti conseguenti

- **Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta scritture contabili**
- **Esonero ad operare le ritenute alla fonte ex titolo III DPR 600/73**
- **Ai fini Iva:**
  - Non esercitano la rivalsa
  - Non hanno diritto alla detrazione
  - Sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e di tutti gli altri obblighi previsti dal decreto 633/72 (resta sempre possibile l'opzione per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari)
  - Particolari previsioni per le operazioni import-export
  - Non si applicano gli studi di settore

# Un modo per autofinanziarsi senza perdere la qualifica di ente non commerciale

Le piccole associazioni, in particolare le ODV, possono in tal modo provvedere ad autofinanziarsi attraverso attività marginali rispetto alle attività istituzionali senza doversi sottoporre ad eccessive formalità.

E' necessario verificare sempre il principio di prevalenza ex comma 5 art. 79 D.Lgs. 117/2017.

ODV e APS possono inoltre applicare un regime di miglior favore rispetto agli altri ETS anche per le attività commerciali di cui al comma 6 secondo periodo dell'art. 79 D.Lgs. 117/2017.

# COSA E' ESSENZIALE ANCORA?

Emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze relativo all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 (che determini criteri e limiti delle attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale)

Ma ancor prima

Che si definiscano con chiarezza, esaustività e semplicità i termini dell'art. 79 dello stesso D.Lgs 117/2017 per l'individuazione dei fondamentali principi di commercialità ed imponibilità delle attività poste in essere dagli ETS.